



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con  
la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVE- N.14895

Venezia, 19.11.2015

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni  
scolastiche secondarie di II° grado  
del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto

Loro Sedi

**Oggetto: gestione della sicurezza nelle attività di alternanza scuola-lavoro**

Nell'ambito della Legge 13/07/2015 n. 107 e alla luce dei contenuti della Guida operativa MIUR relativi all'alternanza scuola-lavoro (ASL), di recente pubblicazione, questa Direzione Generale ritiene opportuno ripercorrere e puntualizzare i passaggi principali del capitolo 11 - Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti (pagg. 44 - 46).

Pur ritenendo importante che le scuole prendano visione di quanto riportato nel manuale citato dalla Guida stessa (manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, edizione INAIL 2013, cap. 15, pagg. 229—234), al fine di accompagnare le Istituzioni scolastiche autonome nella corretta applicazione della normativa sulla salute e sicurezza all'ambito dell'ASL, si propone l'allegato **documento analitico**. Il manuale è comunque scaricabile in formato PDF e EPUB dal sito dell'USRV ([www.istruzioneveneto.it/sicurezza](http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza)).

E' doveroso ricordare, inoltre, che il *Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole - SiRVeSS* (al cui Tavolo interistituzionale trovano posto, assieme a questa Direzione Generale, la Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto, l'INAIL regionale, la Direzione Regionale del Lavoro, il Comando Regionale dei Vigili del fuoco e il Coordinamento delle Reti di scuole per la sicurezza presenti in ogni provincia) anche per quanto concerne le attività di ASL rappresenta il soggetto cui riferirsi per la più corretta interpretazione normativa sulle tematiche in oggetto.

A livello locale, invece, il riferimento imprescindibile rimane il *Comitato Provinciale di Coordinamento* degli Organi di vigilanza (che fa capo allo SPISAL dell'azienda ULSS del capoluogo di provincia), con il quale le Istituzioni scolastiche interessate possono mettersi in contatto per dirimere situazioni specifiche.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Daniela Beltrame

Allegato:  
Documento analitico



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

**Guida operativa sull'ASL – MIUR 10/2015**  
**Approfondimenti relativi al cap. 11 - Salute e sicurezza degli studenti**  
**in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti (novembre 2015)**

*L'istituzione scolastica è tenuta [...] a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi (Guida operativa, II capoverso)*

**Valutazione  
situazioni  
organizzative**

Fermo restando che in nessuno modo e a nessun titolo la scuola può effettuare una verifica puntuale delle condizioni di lavoro all'interno dell'azienda ospitante, nei suoi ambienti, sugli impianti, sulle macchine o sulle attrezzature di lavoro, l'indicazione fornita dalla Guida si riferisce ad una valutazione degli elementi organizzativi che stanno alla base dell'attività di alternanza scuola-lavoro (ASL).

Costituiscono dunque elementi da valutare in termini di sicurezza gli spostamenti previsti per raggiungere la sede dell'azienda da parte dello studente, la numerosità degli studenti ospitati negli stessi spazi aziendali (elemento questo richiamato dalla Guida in apertura del terzo capoverso), la prefigurazione di eventuali necessità di addestramento (a carico dell'azienda) all'uso delle macchine, attrezzature o sostanze che lo studente dovesse utilizzare, i contenuti e le modalità dell'informazione sulla sicurezza (ex art. 36 del D.Lgs. 81/08) che l'azienda deve obbligatoriamente dare agli studenti ospitati, gli elementi salienti dell'organizzazione della sicurezza propria dell'azienda stessa (presenza del Responsabile SPP e di eventuali Addetti, presenza di personale addetto alle emergenze, ecc.), l'individuazione e il ruolo ricoperto dal tutor esterno (aziendale) nonché ogni altra informazione, facilmente rintracciabile dalla scuola o spontaneamente fornita dall'azienda, riferibile alle condizioni organizzative all'interno delle quali si svolge l'attività di ASL. Come riferimento per la raccolta di tali informazioni, la Guida suggerisce l'impiego di apposito modulo (vedi allegato d, pag. 74), che potrà essere integrato o modificato a piacimento, per renderlo più consono alle necessità della scuola.

E' solo il caso di ricordare che, in base alla L. 977/67 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (successivamente modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00), in nessun caso lo studente minorenni che effettua un'esperienza di ASL acquista la qualifica giuridica di lavoratore minore, e che, in base al D.M. Lavoro 142/98, l'ASL non può costituire rapporto di lavoro. Alla scuola spetta dunque il compito di verificare che allo studente non vengano assegnati compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all'azienda.

Particolare importanza assume inoltre il ruolo del tutor esterno, chiamato a collaborare con la scuola per la realizzazione del progetto formativo che sta alla base dell'attività di ASL e ad affiancare lo studente durante la sua permanenza in azienda. Rispetto alle tematiche della salute e sicurezza, proprio questo ruolo di affiancamento attivo attribuisce al tutor esterno la funzione di "preposto" rispetto allo studente (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08). Pur nella ricerca della più fattiva e dialogante collaborazione, è bene quindi che la scuola richieda all'azienda l'individuazione di un tutor esperto e formato come "preposto", soprattutto laddove si dovessero prefigurare attività lavorative non prive di rischi.

Va sottolineato il fatto di come la Guida insista non soltanto sulla necessità di tutelare lo studente sul versante "oggettivo", attraverso la selezione (laddove possibile) di aziende "sicure" e, aggiungiamo, "sensibili" (che possa portare alla creazione di un elenco di aziende aggiornabile nel tempo), ma anche sul versante "soggettivo", attribuendo dunque alla scuola il compito di preparare lo studente rispetto all'esperienza che si accinge a compiere, anche predisponendo un breve percorso informativo propedeutico, più facilmente realizzabile in una forma che si adatti alle varie, possibili esperienze lavorative. Di questo percorso, che non va

**Percorso  
informativo**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

assolutamente confuso con l'informativa sulla sicurezza a carico dell'azienda citata poc'anzi, si suggerisce faccia parte anche un approfondimento sulla riservatezza dei dati aziendali e sull'eventuale rapporto con il pubblico o l'utenza, qualora l'ASL lo prefiguri (a meno che a questi argomenti non si voglia dare una veste più importante, all'interno del pacchetto formativo di cui si dirà dopo).

I contenuti di questo percorso informativo potranno essere richiamati all'interno della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL di cui alla L. 107/15, comma 37.

Infine, ma non meno importante, è il caso di ricordare che la verifica in capo alla scuola delle condizioni organizzative di sicurezza in cui si svolge l'ASL non può ritenersi conclusa con l'inizio dell'attività stessa, ma deve continuare durante l'intera esperienza lavorativa dello studente, per tramite delle periodiche visite in azienda da parte del tutor interno (scolastico), ma anche a partire da eventuali segnalazioni fatte dallo studente stesso, sebbene opportunamente vagliate dalla scuola.

*Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:*

- *garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni*
- *[...]*
- *ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente*

**(Guida operativa, III capoverso)**

**Sorveglianza  
sanitaria**

Rispetto al primo punto, va senz'altro precisata la locuzione "qualora necessaria", riferita alla sorveglianza sanitaria degli studenti. La Guida non intende prefigurare il nascere di un obbligo automatico di sorveglianza sanitaria in relazione all'attività di ASL, bensì sottolineare l'attenta valutazione della sua necessità da parte tanto della scuola quanto dell'azienda ospitante. A questo proposito va detto che, per lo sviluppo temporale che la caratterizza (al massimo 400 ore in tre anni, e non tutte in azienda), ben difficilmente l'attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria. A ragion veduta, dunque, nella maggior parte dei casi tale valutazione non può che portare all'esclusione della sorveglianza sanitaria degli studenti impegnati in ASL.

*[...]si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale **(Guida operativa, V capoverso)***

Per contro, quando la sorveglianza sanitaria degli studenti fosse già prevista dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola, e dunque necessaria rispetto alle attività scolastiche curricolari, ecco che la Guida giustamente fa riferimento al Medico Competente della scuola, suggerendo nel contempo l'alternativa di ricorrere a risorse del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente per territorio, possibilità da valutare anche sotto il profilo economico. Questa casistica appare comunque assai poco frequente negli istituti scolastici superiori, almeno in Veneto.

Non è invece praticabile la strada di far visitare al Medico Competente dell'istituto gli studenti non soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi della valutazione dei rischi della scuola, per i



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

quali tuttavia se ne ravvisasse la necessità come mera conseguenza della partecipazione alle attività di ASL. In questo caso l'incombenza rimarrebbe dunque in capo all'azienda ospitante, anche se va detto che tale situazione appare quantomeno meritevole di riflessione da parte tanto della scuola quanto dell'azienda, per valutare congiuntamente se sia proprio indispensabile adottare un progetto formativo che imponga la sorveglianza sanitaria dello studente.

*Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:*

- a. *stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012*
- b. [...]
- c. [...]

**(Guida operativa, IV capoverso)**

**Formazione alla sicurezza**

Ben più interessante e meritevole di attenzione appare l'ultimo punto del terzo capoverso della Guida, riportato più sopra, relativamente alla formazione generale degli studenti, collegato all'incipit del quarto capoverso, relativo alla formazione specifica.

Evitando di incorrere nell'errore di considerare la formazione generale e specifica degli studenti un semplice atto dovuto, necessario "obtorto collo" e quindi da espletare nel modo più spiccio possibile, la questione centrale rimane quella di come realizzare un percorso formativo coerente con l'età degli studenti, con i rischi propri dei laboratori all'interno dei quali sussiste l'equiparazione degli studenti a lavoratori (durante le attività scolastiche) e con i rischi propri dell'attività svolta in ASL, che normalmente si sviluppa parallelamente a quella scolastica e durante la quale sussiste senz'altro l'equiparazione degli studenti a lavoratori (ad essere precisi "lavoratori della scuola" mandati a lavorare presso un'altra azienda, il che chiarisce di chi siano le maggiori responsabilità rispetto alla loro tutela).

Sotto il profilo metodologico-didattico possono essere fatte alcune considerazioni. Innanzitutto appare logico immaginare che la formazione generale (ex art. 37, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08) venga proposta agli studenti già all'inizio del loro percorso scolastico superiore, quantomeno negli istituti ad indirizzo tecnico e professionale. Per questa parte della formazione sono disponibili diverse opzioni, tra le quali assume un rilievo particolare il pacchetto formativo completo "in presenza", elaborato dal SiRveSS e aggiornato al settembre del 2014 (il pacchetto è scaricabile gratuitamente dal sito [www.sicurscuolaveneto.it](http://www.sicurscuolaveneto.it) previa acquisizione delle credenziali d'accesso che si possono chiedere alla locale Rete di scuole per la sicurezza). Per la realizzazione dei corsi, da effettuarsi preferibilmente all'interno delle attività curricolari delle classi coinvolte, è necessario selezionare le figure di docenti-formatori abilitati ai sensi del D.I. 6/3/2013. Negli istituti superiori, in particolare in quelli ad indirizzo tecnico e professionale, non dovrebbe essere difficile individuare svariate tipologie di docenti abilitati alla realizzazione dei corsi, scegliendoli tra i docenti di discipline tecnico-professionali o giuridiche, a loro volta già formati (formazione generale e specifica come lavoratori e, se ricorre l'obbligo, formazione particolare come preposti).

In alternativa sono presenti sul web diverse piattaforme di formazione a distanza (FAD), anche se non tutte attualmente attive e, soprattutto, adatte a studenti di 14-15 anni.

Più complesso è il ragionamento da fare rispetto alla formazione specifica (ex art. 37, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08). Sotto questo profilo la Guida operativa pare prefigurare un obbligo solo in capo all'azienda ospitante, inducendo forse il lettore inesperto ad un duplice errore, quello di considerare che l'obbligo di formazione specifica degli studenti nasca con l'ASL e quello di pensare che la scuola non possa (non debba?) avere titolo per occuparsene.

**Formazione generale**

**Formazione specifica**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Il primo errore è giustificato (e dunque non è tale) solo nel caso in cui gli studenti non siano equiparati a lavoratori fintanto che non vanno in ASL, cosa che può accadere nei licei ma senz'altro non accade negli istituti tecnici e professionali. Il secondo potrebbe invece configurarsi come un errore di delega, salvo i casi in cui l'attività di ASL e, soprattutto, la specifica mansione cui viene destinato lo studente fossero molto lontane da quelle svolte nei laboratori scolastici (una situazione in cui fosse indispensabile un sostanzioso percorso di formazione specifica in capo all'azienda dovrebbe far riflettere sia la scuola sia l'azienda stessa sulla logica complessiva sottesa dall'esperienza di ASL).

In estrema sintesi, il modo migliore per affrontare l'intera problematica della formazione specifica degli studenti è quello di costruire appositi pacchetti formativi (aggregazione di diversi argomenti), da utilizzare "in presenza", durante l'attività curricolare o di ASL svolta presso l'istituto. Tali pacchetti, partendo inevitabilmente dalla specificità delle attività laboratoriali svolte in istituto, dovranno tener conto anche dei rischi propri delle mansioni lavorative tipiche dell'indirizzo di studi, seppur trasversali alle diverse realtà aziendali. Si suggerisce pertanto che vengano progettati in collaborazione con le Associazioni di categoria e/o gli Enti bilaterali e paritetici a livello provinciale, proprio per ottenere il duplice obiettivo di rispondere tanto ai bisogni formativi dell'istituto scolastico (rispetto ai rischi specifici dei laboratori), quanto a quelli del comparto produttivo o del settore d'appartenenza delle aziende che più facilmente saranno sede di esperienze di ASL.

Un siffatto lavoro, che presuppone un coordinamento a livello territoriale tra tutti i soggetti coinvolti, oltre a costituire, una volta terminato, un patrimonio di grande valore per il singolo istituto in termini di offerta formativa (da mettere in evidenza nel relativo Piano Triennale – PTOF), permetterebbe di creare degli standard di riferimento per diversi istituti dello stesso tipo, contribuendo ad uniformare i percorsi formativi rivolti agli "studenti futuri lavoratori", a indubbio vantaggio del sistema locale delle imprese.

Per l'individuazione dei docenti-formatori, abilitati a realizzare i diversi interventi che si suppone debbano comporre questi pacchetti, valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente rispetto alla formazione generale, mentre, per la costruzione dei pacchetti, si suggerisce di partire dalle linee guida elaborate dal SIRVeSS e aggiornate al settembre del 2014, anche queste scaricabili dal sito [www.sicurscuolaveneto.it](http://www.sicurscuolaveneto.it).

In quest'ottica, fondamentale risulterà il contributo del *Comitato Provinciale di Coordinamento*, cui è lecito chiedere un avallo dei percorsi formativi così progettati, rispetto almeno alle più frequenti e tipiche casistiche di ASL.

Se lo studente potrà iniziare la propria esperienza di ASL avendo già completato la formazione specifica così come appena prefigurata, all'azienda ospitante spetteranno senz'altro oneri formativi molto contenuti, che nella maggior parte dei casi potrebbero risolversi con un incontro di presentazione della valutazione dei rischi aziendali, relativamente alla mansione richiesta allo studente o gruppo omogeneo di studenti.

Sotto il profilo formale, va sottolineata l'importanza della corretta predisposizione degli attestati, tanto per la formazione generale quanto per quella specifica. La questione non è secondaria per almeno due motivi. Entrambe le tipologie di attestazione sigillano l'acquisizione di crediti formativi spendibili sul lavoro (in particolare l'attestato di formazione generale costituisce un credito addirittura permanente) e quindi sono documenti preziosi per il futuro degli studenti (questo è il messaggio che deve passare anche a loro). Inoltre, in caso di ispezioni o sopralluoghi degli Organi di vigilanza, le attestazioni che l'azienda acquisisce in copia dalla scuola o dal singolo studente costituiscono gli unici riferimenti sui cui si concentra l'analisi documentale dell'ispettore.

Per il formato da utilizzare, il riferimento imprescindibile è il punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Per agevolare la redazione degli attestati da parte delle scuole e con l'obiettivo di uniformarne il formato a livello regionale, nel sito dell'USRV ([www.istruzioneveneto.it/sicurezza](http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza)) sono disponibili alcuni modelli di attestato, scaricabili e modificabili a piacimento.

**Pacchetti  
formativi**

**Attestati di  
formazione**





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

E' infine il caso di richiamare l'attenzione sul riferimento al settore ATECO da riportare negli attestati predisposti dalla scuola. Mentre per la formazione generale il settore ATECO è indifferente (tanto vale quindi utilizzare l'ATECO 8 – Istruzione e Pubblica Amministrazione), diverso è il caso dell'attestato di formazione specifica, che si suggerisce debba fare riferimento al settore ATECO più prossimo a quello dell'ambito lavorativo cui da accesso il titolo di studio acquisito al termine degli studi superiori (ad esempio ATECO 1 per l'indirizzo Agrario, ATECO 3 per l'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, ATECO 7 per l'indirizzo Servizi socio-sanitari, ATECO 9 per l'indirizzo Turismo, ecc.). Più problematica potrebbe essere la scelta dell'ATECO di riferimento nel caso di istituti con indirizzi meno connotabili in termini di future professioni, quali ad esempio gli indirizzi Meccanica, Meccatronica, Informatica, ecc., anche se la regola generale assunta dagli Organi di vigilanza, nel valutare la congruità di un attestato di formazione specifica, è quella di partire dalla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e di verificare se gli argomenti citati nell'attestato (a prescindere dall'ATECO indicato) sono coerenti con questa.

Il suggerimento di rilasciare agli studenti attestati di formazione specifica recanti il riferimento al settore ATECO più prossimo a quello dell'ambito lavorativo cui da accesso il titolo di studio acquisito al termine degli studi superiori va nella direzione della spendibilità delle attestazioni acquisite. Se questa è l'auspicabile scelta dell'istituto, va da sé che il numero di ore di formazione deve essere coerente con quanto riportato al punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in relazione al settore lavorativo di riferimento, come da allegato 2 dello stesso Accordo (minimo 8 ore per settori a "rischio medio" e minimo 12 ore per settori a "rischio alto"), superando di fatto il principio che generalmente viene adottato, secondo cui gli studenti equiparati (appartenenti al settore Scuola – ATECO 8, rischio medio) dovrebbero fare tutti 8 ore di formazione specifica.

**Durata della  
formazione  
specificata**

*Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati (**Guida operativa, VI capoverso**)*

**Controindicazioni  
all'ASL**

L'ultimo capoverso della Guida operativa rappresenta una sorta di "clausola di salvaguardia", ad ulteriore beneficio dello studente ma anche nell'interesse dell'azienda stessa. In una valutazione preliminare degli aspetti di salute e sicurezza riferiti all'ASL, è necessario riferirsi infatti anche alle specifiche caratteristiche dello studente, in relazione alle effettive attività che sarà chiamato a svolgere e ai contenuti del DVR dell'azienda ospitante (perché è ad esso che si riferisce la Guida, in questo caso). Non può dunque che essere l'azienda ad avere l'ultima parola rispetto ad eventuali controindicazioni alle attività cui gli studenti saranno destinati.

Sotto questa voce (controindicazioni) si celano diverse possibilità, anche se le più comuni possono essere di natura allergica (allergie a sostanze o preparati in uso nell'azienda) o di natura fisica (caratteristiche fisiche dello studente che rendono difficile, troppo faticoso o addirittura impossibile lo svolgimento delle attività richieste). Il rischio di vedersi rifiutato un percorso di ASL per problemi di natura fisica deve essere assolutamente evitato a monte, attraverso l'oculata selezione di aziende e tipologie di esperienze lavorative messa in atto dalla scuola.

Diverso e più complesso è il caso delle allergie, perché questa problematica riporta da un lato alle prassi in uso in istituto per l'acquisizione, all'atto dell'iscrizione di uno studente, di informazioni in merito ad eventuali sue allergie o incompatibilità e, dall'altro, alla disponibilità della famiglia a fornire queste informazioni. Certamente non vi può essere responsabilità né da parte della scuola né da parte dell'azienda nel caso di allergie non note neanche allo studente e quindi non comunicate, che dovessero manifestarsi in occasione dell'attività di ASL. In tutti gli altri casi, la situazione va valutata attentamente, caso per caso. Si suggerisce di riportare questa problematica all'interno del percorso informativo di cui si è



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

detto più sopra.

A margine di quanto detto finora sui contenuti del cap. 11 della Guida operativa, si ritiene doveroso fare un richiamo al ruolo centrale del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) scolastico rispetto alla gestione dell'ASL sotto il profilo della salute sicurezza. Tutte le indicazioni ed i suggerimenti forniti in questo documento vedono, tra i principali soggetti destinatari, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto, naturalmente affiancato dalle altre figure scolastiche che si occupano più in generale di ASL e della sua gestione (referenti e tutor interni). Proviamo a ripercorrerli in quest'ottica.

**Ruolo SPP  
scolastico**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- può essere coinvolto, magari in termini di semplice consulenza, nella valutazione di situazioni organizzative dell'attività di ASL che il referente o il tutor interno ritengono meritevoli di un approfondimento per la loro specificità
- può collaborare per la creazione e l'aggiornamento dell'elenco di aziende "sicure" cui l'istituto vuol fare riferimento e per la predisposizione (per quanto di propria competenza) del percorso informativo da far seguire agli studenti prima di iniziare l'ASL
- occupandosi tecnicamente della valutazione dei rischi all'interno dell'istituto e della redazione del relativo DVR, è il soggetto attorno al quale ruota tutta la problematica dell'eventuale sorveglianza sanitaria degli studenti rispetto alle attività curricolari e della gestione dei rapporti con il Medico Competente; analogamente è il soggetto chiamato a collaborare con l'azienda al fine di valutare se l'attività di ASL introduca "ex novo" la necessità di sorveglianza sanitaria e, in caso affermativo, a contribuire all'individuazione dei soggetti coinvolti nella sua gestione
- avendo all'interno del proprio mandato anche il compito di "proporre i programmi di informazione e formazione" (D.Lgs. 81/08, art. 33, comma 1, lettera d), è il soggetto deputato a coordinare le attività di formazione degli studenti, generale e specifica; il suo ruolo può realizzarsi in vari modi, dalla scelta dei contenuti e delle metodologie dei corsi o degli interventi di formazione all'individuazione e addestramento dei docenti-formatori coinvolti, dal raccordo con i soggetti del territorio che, a vario titolo, si occupano di salute e sicurezza sul lavoro alla predisposizione dei modelli di attestato (per queste sue prerogative, si suggerisce che il nominativo del Responsabile SPP figuri quale "responsabile del progetto formativo" sugli attestati di formazione rilasciati dall'istituto)
- può collaborare alla definizione e all'aggiornamento della procedura adottata dall'istituto per l'acquisizione di informazioni in merito ad eventuali allergie o incompatibilità, all'atto dell'iscrizione degli studenti, e all'individuazione delle migliori soluzioni organizzative e didattiche dell'esperienza di ASL, da adottare rispetto agli studenti che presentano problematiche fisiche

I punti appena toccati danno l'idea del ruolo centrale e del contributo richiesto al Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico nella gestione complessiva dell'ASL. Ciò può essere fatto con maggior cognizione di causa ed efficacia se il Responsabile SPP è interno all'istituzione scolastica, come da sempre si suggerisce alle scuole, in particolare a quelle del II° ciclo. Gli obblighi in capo agli istituti, derivanti dall'applicazione della Legge 107/2015 nell'ambito dell'ASL, non hanno fatto che sottolineare ulteriormente la bontà e la correttezza di questa scelta, suggerendo agli istituti che ancora non l'avessero fatta di valutarne attentamente la possibilità.

La Guida operativa non pone l'accento sulla problematica dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), anzi il cap. 11 non li cita nemmeno. Vale dunque la pena spendere qualche parola su questo argomento.

**Gestione  
dei DPI**

Il soggetto titolato a decidere se lo studente in ASL debba indossare i DPI durante l'attività è senz'altro il datore di lavoro dell'azienda ospitante, che farà questa valutazione sulla base del proprio DVR. Tale valutazione riguarderà anche l'eventuale accettazione di DPI che lo studente già possiede, perché considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative. Resta inteso che se i DPI sono



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

necessari e lo studente non ne ha di propri (o l'istituto non glieli ha forniti perché non previsti dal DVR scolastico), spetta all'azienda ospitante l'onere di fornirli, salvo diversamente concordato tra la scuola (o la famiglia) e l'azienda stessa (ma in questo caso sarà comunque cura dell'azienda fornire tutte le specifiche tecniche necessarie all'acquisto dei DPI più idonei).

Quanto detto finora riguarda in generale ogni possibile tipologia di ASL. In realtà, però, la Guida stessa pare essere stata pensata soprattutto per gli istituti ad indirizzo tecnico e professionale, meno per i licei (naturalmente mi riferisco al cap. 11). Fermo restando che, qualsiasi sia la situazione specifica, le regole e le indicazioni qui fornite vanno bene anche per studenti liceali, è tuttavia vero che le attività di ASL più coerenti con le caratteristiche e gli interessi culturali propri dei licei si prefigurano senz'altro come meno rischiose sotto il profilo della salute e sicurezza.

Molto probabilmente quindi (ma si impone comunque una riflessione in tal senso da parte della scuola) risulteranno di modesta importanza alcune problematiche poste precedentemente, quali la sorveglianza sanitaria, l'uso dei DPI, l'affiancamento allo studente di un tutor esterno con qualifica di "preposto" (anche se resta comunque auspicabile) e, forse, la formazione specifica, mentre l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle altre voci trattate: valutazione delle situazioni organizzative, percorso informativo (che dovrebbe essere sviluppato in modo molto articolato, soprattutto per quelli studenti che svolgeranno l'esperienza lavorativa in strutture particolarmente delicate, come musei, mostre, gallerie, biblioteche, ecc.) e formazione generale (che va comunque garantita a tutti gli studenti). Vista la difficoltà a collegare la formazione sulla sicurezza degli studenti liceali ad uno specifico comparto o settore lavorativo, si suggerisce di utilizzare nelle attestazioni il riferimento all'ATECO 8 - Istruzione e Pubblica Amministrazione, riportando però con precisione i contenuti trattati.

In un liceo, anche il ruolo del SPP pare essere più agevole e forse meno centrale rispetto alla tematica dell'ASL, salvo situazioni particolari, che richiedono un approfondimento specifico.

A completamento di questo documento e con lo scopo di riassumerne i contenuti salienti, nel sito dell'USRV ([www.istruzioneveneto.it/sicurezza](http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza)) è disponibile la versione aggiornata della *Check list per la valutazione del sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (GSSL) a scuola* (v. 1.4 - 11/2015), prodotta dall'USRV e opportunamente integrata da un'ampia sezione sulla gestione dell'ASL.

**Caso specifico  
dei licei**

**Check list  
GSSL**